

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 976 del 30 giugno 2008: **Modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l'anno 2008**
- n. 977 del 30 giugno 2008: **Assegnazione e concessione di contributo alla Provincia di Ravenna – art. 9, comma 2 della L.R. n. 34/2002**
- n. 978 del 30 giugno 2008: **Modifiche ed integrazioni all'allegato parte integrante della deliberazione n. 910/2003**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 976

Modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l'anno 2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10", a norma del quale la Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

- a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
- b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
- c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
- e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico;

ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalità di accesso ai contributi di cui trattasi riportate nell'Allegato A parte integrante del presente atto deliberativo;

dato atto che al finanziamento dei contributi in oggetto è destinata la somma complessiva di Euro 150.000,00, con imputazione della spesa sul Capitolo 57705 "Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)", affe-

rente all'U.P.B. 1.5.2.2. 20120 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008;

precisato che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse verranno assegnate sulla base della graduatoria stilata in ordine al presente bando, secondo le modalità indicate;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del Terzo Settore, Anna Maria Dapporto;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente la definizione delle modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 per l'anno 2008;

2) di dare atto che:

- a) con successiva deliberazione di questa Giunta si provvederà all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all'assegnazione e concessione dei contributi stessi a favore delle associazioni beneficiarie e, ricorrendone le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- b) alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari individuati così come previsto al punto precedente, provvederà con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia con le modalità indicate al paragrafo 9 "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;
- c) la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO A

MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1 DELLA L.R. N. 34/2002 PER L'ANNO 2008.

1. Premessa

Gli interventi regionali previsti all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 sono finalizzati alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale.

2. Soggetti destinatari

Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002 che, alla data della deliberazione regionale che approva il presente bando, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui al primo comma del citato art. 4 della L.R. n. 34/2002.

3. Oggetto dei contributi

Nell'ambito dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 sono finanziabili i progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

- a. alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
- b. al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
- c. alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- d. al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
- e. alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.

Restano esclusi dal finanziamento sulla L.R. n. 34/2002 i progetti riguardanti le specifiche attività (sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie associazioni, nonché le ricerche, gli studi relativi alle dette attività specifiche attualmente

svolte dalle associazioni.

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera a. sono finanziabili iniziative tese alla divulgazione delle attività svolte dalle associazioni, alla pubblicazione e alla divulgazione di ricerche anche con l'utilizzo di supporti multimediali e all'attuazione di mostre, convegni e celebrazioni.

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera b. sono finanziabili iniziative tese al rafforzamento dei raccordi fra livelli centrali e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi interassociativi anche internazionali e alla presa di coscienza del significato e delle opportunità dell'operare associativo.

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera c. sono finanziabili iniziative formative e di aggiornamento dei dirigenti non riguardanti attività specifiche (sociali, sportive, culturali...) delle associazioni, nonché azioni formative e di aggiornamento degli addetti ad attività amministrativo-contabili e degli operatori della comunicazione associativa.

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera d., per "servizi" si intendono rispettivamente:

1. servizi di supporto alla struttura organizzativa delle associazioni o alle attività attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle stesse.
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva, l'istituzione in proprio o l'accesso a servizi di documentazione e banche dati e la fruizione di consulenze fiscali-giuridiche-contabili.
Resta invece escluso dal finanziamento tutto quanto riguarda direttamente la gestione dei servizi specifici - ad es. di assistenza o consulenza agli utenti, di gestione di impianti sportivi o di bar, ecc. - forniti dalle varie associazioni ai singoli associati o fruitori;
2. attrezzature di supporto alla struttura organizzativa dell'associazione o alle attività attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie associazioni.
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva, gli acquisti di attrezzature informatiche e non.
Sono invece escluse dal finanziamento le spese relative

agli arredi ed al ripristino dei locali.

Sono comunque escluse dal finanziamento le spese correnti.

Restano altresì esclusi dal finanziamento gli acquisti delle attrezzature specifiche - ad es. sportive, sanitarie, strumenti musicali, ecc. - occorrenti alle associazioni per attuare le proprie finalità.

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera e. sono finanziabili iniziative volte alla divulgazione della conoscenza delle attività svolte dalle associazioni storiche, alla pubblicazione e divulgazione di ricerche e all'attuazione di mostre, convegni e celebrazioni finalizzati alla valorizzazione delle associazioni stesse.

Sono altresì finanziabili iniziative volte alla conservazione ed al restauro dei materiali storici e culturali di proprietà delle associazioni, purché resi disponibili al pubblico e significativi delle attività istituzionali delle associazioni stesse.

I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale.

Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative già avviati (purché nell'anno in corso), che progetti e iniziative ancora da avviare; questi ultimi debbono comunque avere inizio entro il 31/12/2008.

Qualora le associazioni presentassero più di un progetto, ai fini dell'ammissione a contributo, dovranno indicare l'ordine di priorità dei progetti, tenendo comunque conto che non verrà finanziato più di un progetto per soggetto richiedente.

4. Spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento:

- spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività istituzionali del soggetto richiedente o di eventuali partner;
- spese che comportino aumento di patrimonio;
- spese per il miglioramento del patrimonio già esistente;
- spese per la progettazione.

5. Criteri di priorità

La graduatoria dei progetti sarà stilata da un'apposita Commissione nominata con proprio atto dal Responsabile regionale competente.

La Commissione valuterà come ammissibili esclusivamente i progetti di promozione sociale a provata rilevanza regionale: pertanto che rappresentino azioni quantitativamente e qualitativamente rilevanti e di valore aggiunto sia per le associazioni proponenti, sia per il contesto più generale dell'associazionismo emiliano romagnolo.

La graduatoria dei progetti ammessi saranno comunque valutati considerando come prioritari:

- a. progetti gestiti in rete da più associazioni iscritte nel registro regionale aventi titolo a partecipare al presente bando;
- b. i progetti che favoriscono la partecipazione della rete associativa di base ai Piani sociali di Zona nelle forme previste dalla L.R. n. 2/2003 o ad altre programmazioni territoriali di settore. Per tali progetti dovranno essere dettagliatamente descritti azioni e livelli di partecipazione;
- c. i progetti concernenti attività volte al potenziamento del fenomeno associativo di base, con particolare riferimento ai giovani e ai cittadini immigrati;
- d. i progetti riferiti ad un elevato numero di cittadini e con un elevato livello di coinvolgimento;
- e. progetti che presentino una quota di autofinanziamento superiore al 50%.

6. Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile - v.le Aldo Moro n. 21, 40127 Bologna.

La richiesta, redatta come da fac-simile allegato 1, in regola con le vigenti norme sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione interessata.

La domanda deve essere corredata da schede analitiche che

illustrino obiettivi, contenuti e consistenza economica delle iniziative, come da allegati 2 e 3.

Le associazioni che presentano più di un progetto dovranno indicare, come da Allegato 1, l'ordine di priorità dei progetti presentati, tenendo presente che sarà finanziato un solo progetto per associazione proponente e che, pertanto, i progetti non di prima priorità saranno valutati in subordine e qualora il finanziamento dei progetti di prima priorità non assorba l'intera somma disponibile.

7. Termini

I progetti dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva alla predetta data.

Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o informazione è il dr. Mario Ansaloni, tel. 051/6397532, fax 051/6397080, e-mail: mansaloni@regione.emilia-romagna.it.

8. Risorse finanziarie disponibili ed entità dei contributi

Per il presente bando è disponibile la somma complessiva di € 150.000,00.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse verranno assegnate sulla base della graduatoria stilata in ordine al presente bando, secondo le modalità indicate.

Sono ammissibili a contributo solo progetti comportanti singolarmente una spesa non inferiore ad € 10.000,00; restano comunque esclusi progetti che non prevedono quote di costo a carico dell'associazione richiedente e, per i progetti di cui alla lett. a) del paragrafo 5, delle altre associazioni interessate.

L'entità dei finanziamenti é determinata, in misura percentuale, fino alla concorrenza massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, né potrà eccedere in ogni caso la somma necessaria per completare il finanziamento dell'iniziativa

tenuto conto delle risorse impegnate dall'associazione e di eventuali altri contributi pubblici o privati.

Il contributo regionale non potrà comunque eccedere per ciascun progetto finanziato l'importo di € 20.000,00.

Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti assegnabili per il sostegno ai progetti ritenuti accoglibili superi l'ammontare massimo delle risorse destinate, i contributi erogabili a fronte di ogni progetto verranno rideterminati con riduzione percentuale omogenea.

Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare rendicontazione a seguito di assegnazione di precedenti contributi regionali e i soggetti che non hanno ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. n. 34/2002.

La concessione dei finanziamenti avverrà secondo la graduatoria di cui al paragrafo 5.

9. Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti:

- 1) l'avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;
- 2) gli estremi dell'atto con cui l'Organo competente dell'associazione beneficiaria ha deliberato l'impegno della quota di spesa rimasta a carico dell'associazione.

10. Rendicontazione finale

Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo regionale, le associazioni beneficiarie dovranno far pervenire:

- a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo e recante

l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute;

- b) relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti (quanti soggetti o persone coinvolti, materiale realizzato, significatività nel tempo del progetto, impatto nel territorio, ecc.).

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del contributo.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.

ALLEGATO 1

(fac-simile di domanda da redigersi in regola con le vigenti norme sull'imposta di bollo)

Alla Regione
Emilia-Romagna
Servizio Programmazione e
sviluppo del sistema dei
servizi sociali. Promozione
sociale, Terzo settore,
Servizio civile

V.le Aldo Moro, 21
40127 BOLOGNA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____, il _____
e residente a _____ in qualità di
Presidente (o legale rappresentante) dell'associazione
_____ codice fiscale _____
avente sede in via/piazza _____
Comune di _____
Provincia di _____ Tel. _____/_____,
e-mail _____,
iscritta nell'albo regionale dell'associazionismo

CHIEDE

che detta associazione venga ammessa ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per il finanziamento :

- del progetto di attività di cui alla scheda all. 2
- delle spese occorrenti per la dotazione di servizi ed attrezzature di cui alla scheda all. 2

DICHIARA

- che, nell'ambito dei progetti presentati, l'ordine di priorità della presente richiesta è il n. _____ (solo se si presenta più di un progetto);
- che per il progetto non si fruisce di altri contributi regionali;

- che relativamente all'iniziativa di cui alla presente richiesta sono previste le entrate e spese di cui alla scheda all. 3;
- che pertanto il contributo regionale richiesto a pareggio ammonta a € _____.

Data _____

Firma _____

=====

n.b: compilare schede separate per ogni progetto presentato, cancellando le voci che non interessano.

ALLEGATO 2

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA OGGETTO DEL PROGETTO

Obiettivi

--

Descrizione delle attività (per progetti particolarmente complessi, allegare eventuale relazione illustrativa, per quanto possibile sintetica)

--

Altre associazioni partner nella realizzazione del progetto

--

Tempi di realizzazione dell'iniziativa (specificare inizio e termine)

--

Elementi quantitativi e qualitativi che rendono il progetto a rilevanza regionale

--

Numero di cittadini coinvolti e grado di loro coinvolgimento

--

Descrizione del grado di coinvolgimento di altri soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale

Data _____

Firma del legale rappresentante

Firma dei legali rappresentanti di altre eventuali associazioni interessate _____

ALLEGATO 3

FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA

	Entrate	Uscite
Quota a carico dell'associazione richiedente	_____	
Quota a carico di altre associazioni partner	_____	
Contributi di altri soggetti (* v. elenco)	_____	
Altre entrate	_____	
Spese per (specificare):		
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
Totale entrate e spese	_____	_____
(* elenco)		
Contributo regionale richiesto a pareggio	_____	
Contributi di altri soggetti per la realizzazione della presente iniziativa:		
Ente		contributo
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
Data _____	Firma del legale rappresentante	

Firma dei legali rappresentanti di altre eventuali associazioni interessate _____		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 977

Assegnazione e concessione di contributo alla Provincia di Ravenna – art. 9, comma 2 della L.R. n. 34/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 9, comma 2 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, a norma del quale la Regione assegna contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali;

dato atto che, a tal fine, nel Bilancio regionale per l'anno finanziario 2008 approvato con L.R. 21 dicembre 2007, n. 25, si è provveduto a dotare il Cap. 57707, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20120 di uno stanziamento di Euro 141.302,61;

considerato che la Provincia di Ravenna nel gennaio 2008 ha provveduto a dare avvio ad una prima parte del piano 2008 organizzando ed attuando, in accordo con l'associazionismo locale e questa Regione, eventi utili alla valorizzazione del Terzo Settore e al confronto tra lo stesso e gli Enti locali;

ritenuto necessario provvedere dunque all'erogazione di un primo contributo alla suddetta Provincia di Ravenna per complessivi Euro 6.500,00, per il finanziamento di spese relative all'organizzazione degli eventi su richiamati;

dato atto che la relazione descrittiva degli eventi in oggetto e il relativo piano delle spese da effettuare sono conservati agli atti del Servizio Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo Settore, Servizio Civile;

dato atto che si provvederà con successivo atto alla definitiva assegnazione dei contributi di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 34/02, tenuto conto di quanto disposto con il presente provvedimento e in ordine ai criteri che consentano in via preventiva di determinare le risorse regionali a disposizione delle Province per la programmazione dei piani di intervento per l'associazionismo;

dato atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad Euro 6.500,00 che viene imputata al citato Capitolo n. 57707 "Contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni di promozione sociale operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali (art. 9, comma 2, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)" – U.P.B. 1.5.2.2.20120 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008, che presenta la necessaria disponibilità;

ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- le LL.RR. 21 dicembre 2007, n. 24 e n. 25;

richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 450 del 3 aprile 2007;
- n. 1057 del 24 luglio 2006;
- n. 1150 del 31 luglio 2006;
- n. 1663 del 27 novembre 2006;

dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccorso;

su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del Terzo Settore, Anna Maria Dapporto;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di assegnare e concedere alla Provincia di Ravenna, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo di Euro 6.500,00 per l'organizzazione di eventi di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 34/02;

b) di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.500,00, registrata con il n. 2355 di impegno, al Capitolo 57707 "Contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni di promozione sociale operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali (art. 9, comma 2, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20120 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

c) di dare atto che il Dirigente competente provvederà con proprio atto formale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07, alla liquidazione del contributo di cui trattasi, nonché alla richiesta di emissione del titolo di pagamento ad avvenuta esecutività del presente atto;

d) di dare atto, altresì, che ad avvenuta realizzazione degli eventi sopra specificati la Provincia di Ravenna dovrà presentare al competente Servizio regionale una relazione e rendicontazione delle spese sostenute;

e) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa all'Amministrazione provinciale di Ravenna e pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 978

Modifiche ed integrazioni all'allegato parte integrante della deliberazione n. 910/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";

considerato che ai sensi dell'art. 6 della su richiamata legge regionale, con deliberazione n. 910 del 26/5/2003 sono state approvate le modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale e i criteri minimi di uniformità per la gestione dei registri provinciali e comunali delle stesse associazioni;

preso atto che la gestione dei registri ha evidenziato in questi anni la necessità di rendere alcune modalità più chiare e articolate dal punto di vista interpretativo, nonché la necessità di ridefinirne altre al fine di consentire procedure più omogenee e rispondenti ai principi normativi e alle realtà associative;

ritenuto pertanto necessario modificare la propria deliberazione 910/03 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione";

ritenuto necessario, per uniformità e chiarezza, riportare in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;

sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'art. 35 della L.R. 3/99;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del Terzo Settore, Anna Maria Dapporto;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione 910/03 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle

associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione";

2) di riportare, per uniformità e chiarezza, come allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;

3) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

**REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.
REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITA' DELLE
PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE**

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Tale legge definisce:

1. relativamente al registro regionale delle associazioni di promozione sociale i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;
2. relativamente ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle associazioni di promozione sociale i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituito rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo di cui all'abrogata L.R. n. 10/1995.

L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilità di prevedere l'istituzione dei registri comunali.

2. Soggetti iscrivibili

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale, dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc., che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma

2 della legge⁽¹⁾.

Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia formalmente che effettivamente. Più precisamente:

- **forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa⁽²⁾ di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge⁽³⁾. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- **fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002.

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di

⁽¹⁾ Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

⁽²⁾ La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).

⁽³⁾ Si veda anche parere dell'Agenzia nazionale per le Onlus del 10/12/2007, prot. n. 245 – III/2.1.

utilità sociale.

- **attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo⁽⁴⁾, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- **statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con

⁽⁴⁾ Non sono quindi iscrivibili i comitati.

esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo⁽⁵⁾.

Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell'organo direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 34/2002 è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

La "democraticità dell'ordinamento interno" può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico:

- remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione (da

⁽⁵⁾ Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

deliberasi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci⁽⁶⁾, etc.;

- applicazione del principio maggioritario;
- parità di diritti e doveri tra i soci;
- assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti;
- riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

3. Registro regionale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione

La tenuta e la gestione del Registro regionale è demandata al Servizio regionale competente in materia di associazionismo di promozione sociale.

Al registro regionale sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2 ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituite, effettivamente operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002.

Per quanto riguarda le associazioni a rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) della L.R. n. 34/2002, va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'associazione assuma di fatto "rilevanza regionale".

La ratio della legge sarebbe infatti vanificata se l'articolazione locale, risultasse in realtà solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre".

L'articolazione locale per rispondere al principio di legge dovrà dunque consistere in vera e propria struttura associativa: avere un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze territoriali peculiari di quella provincia, sia la volontà

⁽⁶⁾ Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei $\frac{3}{4}$ o di una maggioranza qualificata.

dell'intera associazione, di cui l'articolazione locale rimane parte.

Non può pertanto rispondere al dettato normativo un'articolazione locale con un numero evidentemente esiguo di soci, anche in considerazione che le associazioni a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e compositi.

3a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato 1 ed in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale. Terzo settore. Servizio civile - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con

cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia tra l'altro:

3a) la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;

3b) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3c) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3d) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale.

Ai fini dell'iscrizione la Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente competente.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati

all'associazione richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;⁽⁷⁾
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006.

A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

⁽⁷⁾ Ciò a seguito dell'attività di controllo (art. 17), di revisione dei Registri o di qualunque altra circostanza.

4. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione revisione

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili")⁽⁸⁾, formalmente costituite, svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

4a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province possono prescindere dal parere.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalle Province in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

⁽⁸⁾ Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva;

4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

5. Registri comunali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione la revisione

Ai sensi e per gli effetti di all'art. 5 della legge, ciascun Comune può prevedere l'istituzione del Registro comunale su cui provvederà ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):

- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.
- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale.

I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

5a) Registri comunali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e inviata al Comune sede legale dell'associazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate al Comune (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 34/2002.

5b) Registri comunali: cancellazione

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata, alla Provincia e alla Regione.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

5c) Registri comunali: revisione

I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia. Ciascuna provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

ALLEGATO 1

(fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo)

Regione Emilia Romagna
 Servizio Programmazione
 e sviluppo del sistema
 dei servizi sociali.
 Promozione sociale. Terzo
 settore.
 Servizio civile
 V.le A. Moro 21
 40127 Bologna⁽⁹⁾

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____, Prov. _____ il _____
 e residente a _____, Prov. _____, via
 _____, n. _____, in qualità di
 legale rappresentante dell'associazione *esatta denominazione
 ed eventuale acronimo*) _____

 avente sede in p.zza/via _____, Comune di
 _____, Provincia di _____

chiede

che la stessa sia iscritta nel registro regionale⁽¹⁰⁾ delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

A tal fine allega alla presente istanza:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. relazione dettagliata sull'attività svolta;
4. documentazione dell'organo centrale competente che attesti

⁽⁹⁾ Ovvero: Al signor Presidente della Provincia o al signor Sindaco del Comune se l'istanza va rivolta alla Provincia o al Comune sede legale in quanto l'associazione richiedente non è a rilevanza regionale.

⁽¹⁰⁾ Ovvero "provinciale" o "comunale" se l'istanza è rivolta alla Provincia o al Comune.

l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (solo per le sezioni locali di associazioni nazionali).

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'associazione (per esteso compresa eventuale acronimo)

Codice Fiscale _____, ha sede legale a _____, Cap. _____, Prov. _____, p.zza/via _____, Tel. _____, Fax _____, E-mail _____

- che l'associazione è stata formalmente costituita il _____

- che l'associazione è attiva dal (anno) _____

- che ha la seguente natura giuridica:

associazione con personalità giuridica | _ |
 associazione senza personalità giuridica | _ |

- che ha la seguente forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata | _ |
 associazione costituita con scrittura privata registrata | _ |
 associazione costituita con atto notarile | _ |
 sezione locale di associazione nazionale
 (specificare quale) _____ | _ |

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (numero e tipologia) _____

- che svolge le seguenti attività: _____

- che il totale degli aderenti è: persone fisiche n. _____
 enti privati n. _____
 enti pubblici n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività
effettiva è n. _____
- che il totale dei lavoratori dipendenti è n. _____
- che il totale dei lavoratori autonomi è n. _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente) _____

Distinti saluti.

Data _____

Il Presidente
(o il legale rappresentante)

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.